CITTA' DI CATANZARO
COMANDO POLIZIA LOCALE
"Medaglia d'Oro Giuseppe RATTA' – Maresciallo Paolo PROCOPIO"
Tel. 0961.881188
e-mail: polizialocale@comune.catanzaro.it
p.e.c.: polizialocale@certificata.comune.catanzaro.it

Catanzaro 24/09/2025

OGGETTO: : Istituzione posto riservato alla Fondazione Ra.Gi. ETS in Via Acri per trasporto disabili, dal lunedì al venerdì nella fascia orario 09:00 - 16:00

ORDINANZA

N° 000481 DEL 24/09/2025

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta della Fondazione Ra.Gi. ETS (Ente del Terzo Settore) prot. n. 97.1.25 dell'1/8/2025, acquisita al protocollo dell'Ente in data 2/8/2025 al n. 80732 con la quale viene evidenziato che la Fondazione, impegnata nel settore socio-assistenziale, ha attivato il centro diurno per disabili specifico per demenza all'interno dei locali della struttura "Umberto I" ubicata alla Via Acri di Catanzaro, necessitando di uno spazio di sosta nei pressi del suddetto Centro per il veicolo Ford Transit targato GY054YT al fine di accompagnare i pazienti disabili nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia orario 09:00 – 16:00;
VISTO il vigente Codice della Strada il quale:

- all'art 7 prevede che i Comuni possono riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per i veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità;
- all'art. 188 recita al comma 1° "*Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento*"

VISTO l'art. 381 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada il quale contempla che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Comune, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona, può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, prevedendo che il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale;
ATTESO che con il veicolo indicato nella richiesta la Fondazione organizza il trasporto multiplo di soggetti disabili che necessitano di assistenza presso il Centro Diurno sito in Via Acri n. 122;
VISTA l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 328/2000 del 21/07/2000 con la quale, in merito al trasporto del disabile a titolo di cortesia, viene precisato:

- *che, quanto all'art. 188 del Codice della strada, la norma deve essere correttamente interpretata senza fermarsi al significato letterale delle parole, avendo riguardo allo scopo che intende perseguire ed alla connessione con le altre norme che disciplinano la stessa materia;*
- *che, sotto il primo aspetto, è indubbio che la norma impugnata intenda attribuire ai disabili un particolare beneficio di carattere personale che, perciò stesso, prescinde dal titolo in base al quale viene effettuato il trasporto degli stessi;*
- *che tale carattere essenzialmente personale del beneficio de quo è inequivocamente attestato dall'art. 381, secondo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come modificato dall'art. 217 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) il quale dispone che il «contrassegno invalidi» da rilasciare alle persone handicappate con capacità di deambulazione ridotta «è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale»;*
- *che, conseguentemente, il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell'art. 188 del codice della strada, non può essere interpretato nel senso della implicita esclusione*

del trasporto di cortesia dal beneficio della sosta senza limiti temporali, in aree di parcheggio a tempo, ma nel ben diverso senso che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal senso, al servizio della stessa;

VISTO il Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 651 dell' 1/2/2019 nel quale viene rappresentato che: *"In linea di principio l'Ufficio scrivente ritiene comunque possibile concedere posti riservati anche a determinate categorie di veicoli o di utenti che non rientrino nelle fattispecie sopra indicate, quando sussistono le seguenti condizioni:*

1. il carattere preminente di interesse pubblico dell'ordinanza che istituisce le riserve di posto o che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva.

In altri termini si deve trattare di un interesse collettivo riferibile ad un bisogno effettivamente sentito della collettività, ritenuto con ciò escluso ogni caso di sosta riservata per la privata utilità o comodità delle persone.

2. l'esistenza di una correlazione logica tra il fine da perseguire ed il provvedimento adottato.

In sintesi il provvedimento che istituisce l'area dì sosta riservata non deve essere palesemente esorbitante rispetto alla riconosciuta esigenza pubblica ed alla natura di essa, e deve essere invece, limitato ad una misura strettamente indispensabile"

CONSIDERATO che il servizio socio-assistenzaile della Fondazione Ra.Gi. ETS in favore di una molteplicità di soggetti disabili per il trasporto presso il Centro Diurno di Via Acri n. 122 presenta *un interesse collettivo riferibile ad un bisogno effettivamente sentito della collettività;*

RITENUTO opportuno e necessario istituire un posto riservato al veicolo della Fondazione Ra.Gi. ETS per accompagnare i pazienti disabili nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia orario 09:00 – 16:00;

VISTI il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

NORME APPLICATE

La presente ordinanza è predisposta ai sensi dell'art. 7 e 188 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

Il presente atto è adottato dal Comandante della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, giusta nomina n. 142746 del 07/12/2023;

ORDINA

1. L'istituzione in Via Milelli di fronte civico 16, sul margine destro della carreggiata direzione di marcia sud-nord, di un posto riservato al veicolo Ford Transit targato GY054YT nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia orario 09:00 – 16:00, modificando l'attuale posto strisce blu, che sarà recuperato in altra postazione.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

Il Settore Comunale Gestione del Territorio è incaricato al posizionamento di adeguata segnaletica stradale per l'attuazione di quanto stabilito con la presente.

Il Comune di Catanzaro sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potesse provenire da terzi, intendendosi che quanto in oggetto viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Mar. C. Rocco Cristallo (tel. 0961-881170) – email: ufficio.traffico@comune.catanzaro.it

Tutti gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di darne esecuzione.

DESTINATARI DELL'ATTO:

- CITTADINANZA.
- FORZE DI POLIZIA.

RICORSO

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria. In alternativa, e per soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, affinché chiunque possa

acquisirne opportuna conoscenza.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M.LLO C. ROCCO CRISTALLO

Firmato digitalmente da:
Rocco Cristallo
Data: 24/09/2025 13:11:27

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

GEN. CARDAMONE AMEDEO

Firmato digitalmente da:
Amedeo Cardamone
Data: 24/09/2025 13:15:18